

Legge regionale 21 marzo 1983, n. 13.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, concernente l'ordinamento della formazione professionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 15, lett. d) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, è così modificato:

«d) corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione, di riqualificazione, di riconversione per occupati e disoccupati».

Della commissione di cui all'art. 21, quarto comma, della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, deve comunque far parte un rappresentante dei maestri di lavoro, designato dai consolati provinciali, o un rappresentante dei maestri artigiani, di cui alla legge regionale 8 aprile 1977, n. 31, designato dalle associazioni di categoria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 21 marzo 1983

Bernini